

REGOLAMENTO DEL CIMITERO DI ASTANO

Gestione del cimitero

- Art. 1** Sono di competenza del Municipio la gestione e la manutenzione del cimitero.
- Art. 2** Il Municipio nomina la Commissione del cimitero e un delegato quale responsabile della sorveglianza e della manutenzione del cimitero.
- In particolare il delegato:
- a) Custodisce le chiavi delle porte d'ingresso del cimitero.
 - b) Fa preparare le fosse dall'operaio comunale con eventuali aiutanti
 - c) Controlla il trasporto delle salme e la loro sepoltura.
 - d) Sorveglia gli operai nei lavori di costruzione e di riparazione occorrenti entro il cimitero, sia per conto del comune che per conto dei privati.
 - e) Ha la supervisione di quanto viene fatto nel cimitero e segnala ogni lacuna alla commissione del cimitero e al Municipio.
 - f) Cura la conservazione delle piante, delle siepi, degli attrezzi, la pulizia e la nettezza in genere per quanto è di competenza del comune, il mantenimento dell'ordine e l'osservanza del rispetto da parte del pubblico.

Art. 3 Il delegato comunale tiene un registro di tutte le sepolture con nome, cognome, paternità, età, nazionalità del defunto, in conformità dell'autorizzazione municipale nonché tutte le indicazioni relative alla sepoltura. Quest'ultimo riporterà pure tutte le concessioni di terreni, monumenti e cinerari. La documentazione sarà depositata presso la cancelleria comunale.

Art. 4 È vietato introdurre nel cimitero oggetti estranei al servizio, come pure asportare terra, pietre, erba, piante, ecc., riservate le norme dell'art.28.

Inumazioni

- Art. 5** Nel cimitero sono accolte le salme, le ceneri, le ossa:
- a) di persone decesse nella giurisdizione del Comune. Fanno eccezione a questa norma le persone decesse nel Comune dove erano ospiti di un istituto di cura o di un asilo per vecchi.
 - b) di persone domiciliate nel comune.
 - c) di persone non domiciliate nel comune, decesse fuori dalla giurisdizione comunale, ma aventi diritto alla sepoltura in tombe di famiglia.
 - d) Di persone attinenti e non domiciliate nel Comune, decesse fuori dalla giurisdizione comunale.
 - e) Di persone non domiciliate o non attinenti, per le quali una famiglia concessionaria di una tomba di famiglia facesse richiesta di inumazione nella tomba di loro proprietà (solo ceneri).

Art. 6 Nessuna inumazione è concessa senza la relativa autorizzazione del Municipio.

Art. 7 a) tutte le inumazioni devono essere fatte di giorno e controllate dal delegato comunale.

- Art. 7** b) Ogni cadavere deve essere rinchiuso in un cofano di legno dolce e seppellito in fossa separata, salvo il caso di madre e neonato morti di parto.
- c) le salme che a causa di trasporto da un altro cantone oppure dall'estero o a causa di malattie infettive dovessero trovarsi rinchiusi in casse metalliche o di legno forte saranno collocate ad una profondità di m.2.20.

Art. 8 Per le inumazioni e le sepolture valgono le seguenti disposizioni:

- a) nel "vecchio Cimitero" e "nuovo Cimitero" è proibito l'impiego di cofano con casse metalliche ma è prescritta l'utilizzazione di legno dolce di uno spessore massimo ammissibile a 3 cm. (fanno eccezione i casi trattati dall'art.7 c).
- b) Nelle cappelle mortuarie sono prescritte casse metalliche dotate di apposite valvole, protette da un cofano di legno duro.
- c) Nei cinerari le ceneri devono essere contenute in urne apposite e le ossa in prescritte piccole cassette di legno.

Art. 9 Le fosse devono avere le seguenti dimensioni:

- a) per adulti
- m. 1.80 di lunghezza (in superficie)
 - m. 0.80 di larghezza
 - m. 1,80 di profondità
- b) per ragazzi fino all'età di 10 anni
- m. 1.20 di lunghezza (in superficie)
 - m. 0.60 di larghezza
 - m. 1.50 di profondità
- c) In superficie dovranno distare le une dalle altre m.0.30.

Art. 10 L'occupazione dei posti, esclusi quelli delle tombe di famiglia, deve farsi cominciando da un'estremità di ciascun campo, fila per fila, progressivamente. Non sarà concesso di passare da un campo all'altro senza aver completato il primo.

Cinerario

Art. 11 I loculi sono assegnati solo nel senso orizzontale partendo da sinistra a destra, secondo la numerizzazione del piano.

La spese per sigillare ermeticamente il loculo, come pure quella per fissare i caratteri metallici sono a carico del concessionario.

A chiusura dei cinerari verrà posata una lastra di marmo fornita dal Comune.

I caratteri devono essere del tipo "Bastoncino" di 30mm. di altezza. L'iscrizione comporterà obbligatoriamente: nome e cognome, del defunto. È ammessa la posa della fotografia e di un vaso portafiori di tipo e misura nel modo autorizzato dal Municipio. Ogni loculo non potrà contenere più di 2 urne. Le iscrizioni devono essere completate entro tre mesi dalla data della morte.

Art. 12 Le urne cinerarie, ermeticamente chiuse, devono contenere solo le ceneri di una salma e possono essere depositate nelle tombe di famiglia.

Suddivisione

Art. 13 L'area del cimitero è così suddivisa:

Art. 13

a) **Cimitero vecchio**

sedime per le nuove sepolture e le nuove tombe di famiglia (art. 18) concessione cinquantennale a pagamento.

Sedime per le nuove tombe di famiglia, solo ceneri(art.18) concessione cinquantennale a pagamento.

Cappelle mortuarie private, concessione perpetua.

b) **Nuovo cimitero:**

Campi per sepolture collettive per adulti e ragazzi fino all'età di 10 anni. Concessione venticinquennale e non rinnovabile.

Sedime per sepolture cinquantennali a pagamento.

Sedime per tombe di famiglia, solo ceneri, concessione cinquantennale a pagamento.

c) **Cinerario:**

È suddiviso in loculi per urne cinerarie o ossario. La concessione è cinquantennale a pagamento e rinnovabile per tempo e a condizioni da stabilire al rinnovo.

d) **Ossario:**

L'ossario riceve i resti mortali ridotti a scheletro, specialmente a seguito dello spurgo del cimitero.

Art. 14

Sulle sepolture e sulle tombe è d'obbligo il collocamento delle bordure, in pietra naturale, altezza massima di cm.20.

Art. 15

È facoltà del Municipio, di rientrare in possesso di qualunque particella concessa, quando ciò si renda necessario, per l'ampliamento o per la modificazione del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

In questo caso il Municipio assegna al concessionario un'altra particella equivalente alla primitiva ed esegue, a proprie spese, la traslazione delle salme o dei relativi resti, la ricostruzione della tomba o del monumento.

Art. 16

Tre mesi prima della scadenza della concessione, il Municipio ne darà avviso agli interessati mediante pubblicazione sul Foglio Ufficiale e all'albo comunale.

Tale comunicazione vale quale avviso per il ritiro dei segni funerari alla scadenza della concessione.

Se gli aventi diritto non ottemperassero al ritiro entro trenta giorni dalla scadenza, vi provvederà il Comune.

Art. 17

Per la costruzione di tombe, la posa di monumenti, lapidi e ricordi funebri di qualsiasi natura deve essere presentata domanda scritta al Municipio, corredata da progetto in due esemplari, in scala 1:10 e devono indicare:

- a) le misure
- b) il testo delle iscrizioni
- c) il materiale che s'intende adoperare.

L'altezza massima è di:

- a) ml. 0.80 per i monumenti.
- b) ml. 1.20 per le croci in legno.

Art. 17 Ogni successivo cambiamento della struttura del monumento deve essere preventivamente autorizzato dal Municipio.
I lavori devono essere eseguiti da ditte o persone qualificate.

Art. 18 I monumenti, le lapidi, le croci ed ogni altro ricordo funebre che venisse posto nel cimitero, sono per la durata della concessione, proprietà della famiglia del defunto, alla quale spetta l'obbligo della manutenzione.
Se gli interessati non ottemperassero a tale obbligo o la famiglia fosse estinta, il Municipio si riserva il diritto di decretare il decadimento della concessione previa, se del caso, pubblicazione sul Foglio Ufficiale e all'albo Comunale.
Allorché un monumento, parte di esso o un altro segno funerario venga a sconnettersi, a spostarsi, a cadere o sia in qualsiasi modo contrario alla sicurezza delle persone, ai diritti degli altri concessionari o alla esigenza del decoro del cimitero, sarà fatto obbligo agli interessati di eseguire entro un termine fissato dal Municipio, le necessarie riparazioni, pena la decadenza della concessione.

In tal caso il Municipio farà rimuovere ed asportare detti monumenti e segni funebri i quali si intenderanno passati in proprietà del Comune senza obbligo di indennità.

Tale disposizione vale anche per le tombe e le cappelle.

Art. 19 Potrà essere concessa da parte del Municipio, la posa di lapidi e di monumenti in genere, (eccetto croci in ghisa o ferro), a ridosso dei muri di cinta, previa presentazione di piani e relative iscrizioni.

Nessuna lapide o monumento potrà internarsi nel muro.

Nessuna lapide o monumento ecc. addossato al muro potrà essere posto sulla terra libera, ma dovrà essere posto sopra adeguate mensole di granito, supporti metallici, o sopra un buon fondamento di cemento connesso al muro.

I monumenti, le lapidi e qualsiasi altro ricordo funebre, collocati a ridosso del muro non dovranno mai sporgere più di 25 cm..

Art. 20 Alla disposizione di sepolture, posa dei monumenti, lapidi o croci, dovrà assistere il delegato del cimitero.

Art. 21 Sono ammesse le piantagioni di fiori e di arbusti di basso fusto, sempreverdi, regolate in modo che non sporgano dal perimetro dello spazio concesso e non superino la altezza di ml. 1.20.

È vietata in modo assoluto la coltivazione di fiori o arbusti a foglie aculeate. Il Municipio previo avviso agli interessati, adotterà gli opportuni provvedimenti.

Esumazione e traslazioni delle salme

Art. 22 Le esumazioni ordinarie sono eseguite dopo la scadenza delle concessioni e secondo la necessità, per far posto ad altre salme. Le spese sono a carico del Comune.

Art. 23 Le esumazioni straordinarie sono quelle eseguite per necessità di sistemazione o modificazione del cimitero, per ordine dell'Autorità giudiziaria o dietro richiesta motivata della famiglia

Salvo caso d'inchiesta giudiziaria nessuna salma può essere esumata senza il consenso del Dipartimento delle Opere Sociali, sezione sanitaria, prima che siano trascorsi 20 anni dalla inumazione.

Le esumazioni consentite prima di questo tempo, devono essere fatte alla presenza del Medico Delegato dell'ufficiale sanitario e di un incaricato municipale.

Tutte le spese relative alle esumazioni straordinarie, compresa la tassa per l'assistenza dell'incaricato municipale, sono a carico dei richiedenti.

Art. 23 L'autorizzazione per l'esumazione di una salma prima che siano trascorsi i 20 anni dalla sepoltura, deve essere richiesta al Dipartimento delle Opere Sociali, sezione sanitaria, dai parenti o dai loro rappresentanti debitamente autorizzati. È soggetta a una tassa che è incassata dal Dipartimento.

Art. 24 Nel caso di un'esumazione di una salma, il posto divenuto libero ritorna a piena disposizione del Municipio, senza rimborso della tassa pagata.

Pulizia del cimitero

Art. 25 L'orario di apertura e chiusura del cimitero sarà fissato dal Municipio.

Art. 26 I monumenti, le lapidi o altri ricordi funebri non possono essere lavorati o incisi all'interno del cimitero. Fanno eccezione le piccole opere di restauro e di rifinito che per la loro natura non possono essere eseguite altrove.

Non è permesso nessun lavoro nel periodo intercorrente fra il 28 ottobre ed il 5 novembre inclusi, così come la domenica ed i giorni festivi.

Art. 27 La terra, le pietre od altri residui delle opere eseguite o in caso di costruzione, devono essere immediatamente trasportate fuori dal cimitero. La medesima prescrizione vale anche nel caso di sospensione dei lavori. In caso di ritardo protratto di una settimana nell'adempimento di quest'obbligo, la terra e gli altri materiali sono fatti trasportare dall'Autorità comunale a spese dei concessionari.

Art. 28 Durante i lavori di costruzione di tombe, di posa di monumenti, di riparazioni ecc. l'assuntore dovrà osservare le prescrizioni del presente regolamento e sarà responsabile in solido con il concessionario di tutti i guasti o danni che venissero arrecati alla proprietà comunale o privata.

Art. 29 L'introduzione di animali all'interno del recinto del cimitero è assolutamente vietata.

Guasti e sfregi

Art. 30 L'autore di guasti e sfregi al cimitero sarà punito con una multa da Fr. 50.00 a Fr. 500.00, riservata l'azione penale.

Il Municipio non assume nessuna responsabilità per danni cagionati da terzi a monumenti o ricordi funebri.

Tasse

1 Campi collettivi

- Art. 31**
- a) per i domiciliati adulti o bambini:
le spese dell'affossatore.
 - b) per gli attinenti non domiciliati:
Fr. 200.00 più le spese dell'affossatore.
 - c) per i non domiciliati decessi nella giurisdizione comunale:
Fr. 400.00 più le spese dell'affossatore.

2 Sedime per sepolture e tombe cinquantennali

- a) per domiciliati, per posto:
Fr. 400.00 più le spese dell'affossatore.
- b) per gli attinenti non domiciliati:
Fr. 800.00 più le spese dell'affossatore.
- c) per i non domiciliati decessi nella giurisdizione comunale:
Fr. 1200.00 più le spese dell'affossatore.

Art. 31

Cinerario: loculi per ceneri (cinquantennale)

- a) per i domiciliati, per loculo Fr. 400.00
b) per gli attinenti non domiciliati, per loculo Fr. 800.00
c) per i non domiciliati decessi nella giurisdizione comunale Fr. 1200.00

Diverse

- a) per l'assistenza del delegato comunale Fr. 30.00
b) per deporre ossa o ceneri trasferite da altre giurisdizioni e da inumare in fosse già esistenti Fr. 50.00
c) per esumazione non richiesta dal Municipio, ma dall'autorità Cantonale Fr. 200.00

Disposizioni finali e transitorie

Art. 32

Chiunque contravviene alle prescrizioni del presente regolamento è punito con una multa da Fr.50.00 a Fr. 500.00 riservata l'azione penale.

Art. 33

Per quanto non previsto da presente regolamento, fanno stato le leggi ed i regolamenti in materia. Il Municipio, sentito il preavviso della commissione cimitero, decide in prima istanza i reclami, le contestazioni relative alla interpretazione ed applicazione del presente regolamento. La competenza per rivedere ed aggiornare le tariffe è delegata all'assemblea comunale su rapporto Municipio.

Art. 34

I diritti acquisiti dai concessionari che in passato hanno ottenuto una concessione perpetua, sono garantite fino al realizzarsi delle condizioni previste dall'art.18.

Art. 35

Il presente regolamento entrerà in vigore con l'approvazione governativa; esso abroga ogni altra precedente norma o disposizione di regolamenti speciali con esso in contrasto.

Approvato dal Municipio con Ris. Mun. No. 120 del 09 aprile 1990

Per il Municipio di Astano

Il Sindaco
G. Morandi

Il Segretario
G. Airaghi

Approvato dall'Assemblea Comunale nella seduta del 11 maggio 1990

Per l'Assemblea Comunale

La Presidente
Rezzonico Daniella

Gli scrutatori
Bacchetta Assunta
Mogliuzzi Mario

Approvato dal Consiglio di Stato dip. dell' Interno

Il consigliere di Stato
P. Martinelli

Il Segretario
G. Gianella